



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

PUBBLICAZIONE DEL “RUOLO UNICO NAZIONALE DEI COMPONENTI DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA” Aggiornato al 31 Dicembre 2022

La legge n. 44 del 26 aprile 2012 ha introdotto il “**Ruolo Unico Nazionale dei Componenti delle Commissioni Tributarie**”, formato e tenuto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Con la entrata in vigore della legge 31 agosto 2022, n. 130, la denominazione delle sedi giudiziarie è mutata in **Corti di Giustizia Tributaria** a partire dal 16 settembre 2022 e, pertanto, da tale data la nuova denominazione del ruolo sarà “**Ruolo Unico Nazionale dei Componenti delle Corti di Giustizia Tributaria**”.

Nel ruolo unico sono inseriti i componenti in servizio delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, nonché, in appendice, i componenti della cessata commissione tributaria centrale che non abbiano inteso usufruire della facoltà loro concessa dall’art. 44 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

I componenti delle Corti di Giustizia Tributaria sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica posseduta, secondo le regole stabilite dalla risoluzione del 25 ottobre 2016, n. 4, ad eccezione di quelli nominati per la prima volta a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, i quali sono inseriti secondo l’ordine del punteggio complessivo conseguito, nel rispetto della successione temporale delle procedure selettive e fino al conseguimento di diversa qualifica o sede di servizio in esito ad altra procedura concorsuale.

In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica, ovvero di pari punteggio, i componenti sono inseriti, in subordine, secondo l’anzianità anagrafica.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

L'anzianità ai fini giuridici dei Presidenti di sezione è determinata secondo quanto disciplinato dalla risoluzione n. 3 del 22 novembre 2022.

La posizione del Ruolo Unico non produce alcun effetto ai fini di futuri trasferimenti e/o conferimenti di altri incarichi, atteso che per essi le norme vigenti comportano la necessità di ricostruzione della intera carriera del candidato e non della sola anzianità nella ultima qualifica ricoperta.

Il ruolo unico viene aggiornato annualmente entro il mese di gennaio ed è reso pubblico esclusivamente attraverso il sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (www.giustizia-tributaria.it).

Al solo fine di agevolare la consultazione dei dati dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria, è resa disponibile una versione del Ruolo Unico secondo l'ordine alfabetico dei giudici tributari.

La redazione del ruolo è stata eseguita secondo gli elementi e le documentazioni disponibili agli atti d'ufficio relative ai componenti delle Corti di Giustizia Tributaria o di quelle trasmesse al Consiglio di Presidenza da parte degli interessati.

Coloro i quali ritenessero che i dati esposti non corrispondano alla propria situazione reale di anzianità nella qualifica ne possono chiedere la rettifica, previa produzione della documentazione a supporto.

Per la richiesta di rettifica è obbligatorio utilizzare il modello in formato excel presente sul citato sito istituzionale del Consiglio di Presidenza nel percorso "Il Consiglio – Documentazione - Ruolo Unico – Anno 2021 - file "Modello richiesta rettifica dati ruolo"; il modello va compilato in ogni sua parte e fatto pervenire al Consiglio unitamente ad una copia della documentazione attestante le dichiarazioni rese e di un documento di identità del richiedente.

La spedizione va eseguita a mezzo posta elettronica utilizzando l'indirizzo UfficioSegreteriaCPGT@finanze.it, oppure se si possiede una casella di posta certificata indirizzandola a UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

In considerazione della importanza delle informazioni inserite nel Ruolo Unico, si informa che **richieste di rettifica prive di sottoscrizione autografa o digitale del richiedente, o incomplete o pervenute prive del documento di identità o della documentazione a supporto, non saranno ritenute idonee alla modifica dei dati pubblicati nel Ruolo medesimo.**

IL PRESIDENTE

Firmatario1